

Comunicazioni: 1) Fallito; 4) Curatore; 7) Arch. Not.;  
2) Curatore; 5) Ricorrenti; 8) Ufficio Entr. Vi1;  
3) Reg. Impr.; 6) Cons. Not.; 9) Ufficio Entr. Vi2;

N. 86/2020 Sent. M.F.

N. 84/2020 fall.

N. 478/2020 cron.

N. 147/2020 rep.



a

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Vicenza - **sezione prima civile e fallimentare** - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| dott. Paola Cazzola     | Presidente   |
| dott. Silvia Saltarelli | Giudice rel. |
| dott. Gabriele Conti    | Giudice      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato in data 26.11.2019 rubricato al n.

●/● R.G. Pre-fall.;

presa visione dei documenti allegati;  
assunte le necessarie informazioni;  
sentite le parti all'udienza cartolare del 25.6.2020;  
il Tribunale osserva quanto segue.

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

Si afferma l'esistenza di una holding familiare di fatto tra [redacted] G [redacted] e [redacted] [redacted] per la gestione di alcune società:

[redacted] srl, interamente posseduta da [redacted] [redacted], che ne è anche l'amministratore unico;

[redacted] srl, interamente posseduta da S [redacted] [redacted], che ne è anche l'amministratore unico.

[redacted] srl ha affittato l'azienda a S [redacted] [redacted] srl il 31.10.2002, rinforzando viepiù la commistione gestionale facente capo ai coniugi, per poi cancellarsi dal Registro Imprese nel marzo 2005, cedendo così di fatto a titolo definitivo e gratuito l'azienda alla [redacted] srl.

Nel frattempo (quanto meno dall'1.1.2015), [redacted] G [redacted] risulta legato a [redacted] srl da un contratto di associazione in partecipazione, che dà una veste formale alla percezione da parte sua di sostanziosi utili d'impresa, pur in presenza di un patrimonio netto negativo, che avrebbe poi portato la società al fallimento.

[redacted] G [redacted] è altresì garante della S [redacted] [redacted] nei confronti della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola per oltre 1 mln di euro (doc. 22 attoreo).

[redacted] ha inoltre percepito negli anni compensi a titolo generico da S [redacted] (doc. 11).

In concomitanza con la crisi dell'impresa, nel 2015 la S [redacted] [redacted] ha operato una scissione, creando la Immobiliare [redacted] [redacted] srl, trasferendo in suo favore il patrimonio immobiliare di S [redacted] [redacted], ad evidente scopo distrattivo della garanzia patrimoniale verso i suoi creditori, che potevano contare su un patrimonio netto all'epoca (2015) già negativo.

Nel frattempo [redacted] prelevava per i suoi bisogni personali dalle casse sociali la somma di € 70.000,00 (doc. 20).

Nel 2018, ormai in stato di evidente insolvenza di S [redacted] srl, i coniugi [redacted] & [redacted] costituiscono la [redacted] srls, che è di proprietà di un loro congiunto ([redacted]), ma è amministrata da loro stessi.

Il 13.11.2018 la S [redacted] srl affitta la propria azienda a [redacted] srls, di cui i coniugi sono amministratori, per soli € 3.000,00 annui.

Di fronte a questo quadro, appare inconfutabile la direzione unitaria sotto forma di eterodirezione delle due ridette società da parte degli odierni resistenti, i quali sono i soli a comparire nelle diverse compagini sociali e, non bastasse, sono gli unici amministratori delle società eterogestite.

Ogni società, infatti, benché intestata per intero ad uno di loro, agisce sulla base di decisioni prese da una sorta di CdA esterno che è composto dagli stessi soci, operanti come holding familiare di fatto.

Non giova invocare l'*affectio familiaris* per poter giustificare l'estrema vicinanza operativa tra gli odierni coniugi, poiché il rapporto di affari tra di loro (esistente dal [redacted]) da un lato è ben anteriore al matrimonio ([redacted]), e quindi è sorto in assenza di *affectio familiaris*, dall'altro lato sovrasta per intensità ed estensione ogni possibile alibi familiare, essendo emersa nella specie una cogestione di enti da parte dei due soggetti con il comune interesse di realizzare un profitto personale a scapito delle società eterodirette.

E' evidente in questo caso l'aver piegato ai propri fini personali gli interessi sociali e quelli dei creditori.

Tutte le società eterodirette operavano nei medesimi locali in via [REDACTED] (VI).

Gli odierni resistenti avevano creato una rete gestionale caratterizzata dalla commistione dei loro patrimoni con quelli delle società nel proprio interesse.

Della *holding* sussistono tutti i requisiti, riconducibili essenzialmente alla eterodirezione da parte dei resistenti e all'esautoramento degli enti governati *ab externo*, non occorrendo la spendita del nome, irrilevante nel caso di *holding* di fatto, che il nome può anche non spendere mai; essendo integrata l'organizzazione imprenditoriale dalla stessa struttura d'impresa propria delle società eterodirette; e ravvisandosi, comunque, l'utilità della *holding* sdf nella distrazione a proprio favore di profitti aziendali delle società (cfr. Cass. 20 maggio 2016 n. 10507).

Si ravvisa nella fattispecie una struttura di gestione apicale che può dirsi essere nella realtà dei fatti il vero imprenditore, o l'imprenditore effettivo, il quale, in base al principio di effettività (cfr. Cass. 7 ottobre 2019 n. 24943), è colui che, in ultima analisi, prende le decisioni dell'impresa e ne fa propri gli utili (benché anche solo sperati).

Risulta infine integrata la fattispecie di cui all'art. 2497, co. 4, c.c., per la diminuzione del patrimonio realizzatasi a causa delle malversazioni della *holding* in danno delle società governate, per un totale di ca. € 275.000,00 (doc. 14 attoreo).

La *holding* familiare sdf non risulta possedere sostanze tali da poter far fronte al debito che è maturato nei confronti degli enti in genere e della fallita [REDACTED] srl in particolare, né i resistenti hanno indicato beni liquidabili tali da escludere la loro insolvenza.

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della società debitrice, tenuto conto delle dimensioni (che rilevano come dato oggettivo) e del passivo, evincibili dalle scritture in atti.

Le spese sono a carico della procedura.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

Un tanto premesso, il Tribunale in composizione collegiale, come in epigrafe indicato,

visti gli artt. 1, 5 e 15 l.f.;

P. Q. M.

dichiara il fallimento della sdf esistente tra [redacted] e [redacted], con sede legale in [redacted] ( ), [redacted];

e dei soci illimitatamente responsabili:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori, se non è stato già eseguito a norma dell'art. 14 l.f.;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Curatore la dott.ssa [redacted], che provvederà alla redazione della relazione ex art. 33 l.f. nei termini di legge (60 gg.);



Giudice Delegato  
[redacted]

**assegna** ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della ditta fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali domande di insinuazione;

**fissa** per l'esame dello stato passivo l'udienza del 4.2.2021 ore 9:45, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;

**ordina** che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell' art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

**ordina** al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f., previa apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 84 l.f.;

**assegna** al Curatore il termine di sessanta giorni dalla redazione dell'inventario (e comunque di non oltre centoottanta giorni dalla sentenza di fallimento), per redigere e depositare il programma di liquidazione ai sensi dell'art. 104ter l.f., la quale dovrà completarsi entro due anni dal deposito della presente sentenza, con le conseguenze ivi previste per l'inosservanza dei termini indicati;

**dichiara** la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 1.10.2020.

Il Giudice est.

Silvia Saltarelli



Il Presidente

Paola Cazzola



Il Cancelliere.

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella Maso



Sentenza depositata in Cancelleria il **6 OTT. 2020**

Il Cancelliere.  
Il Funzionario Giudiziario  
Antonella Maso

ONDE ETC.

IN TUTTO IL TERRITORIO  
DELLA REGIONE